

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2011

che rettifica la direttiva 2010/19/UE che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/CEE del Consiglio e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica degli allegati della direttiva 2007/46/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/415/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Si è verificato un errore nell'adozione della direttiva 2010/19/UE, del 9 marzo 2010, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/CEE del Consiglio e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. La direttiva 2010/19/UE introduceva prescrizioni armonizzate riguardanti i dispositivi antispruzzo di tutte le categorie di veicoli oggetto della direttiva 91/226/CEE del Consiglio ⁽³⁾. Di conseguenza, anche gli allegati IV e XI della direttiva 2007/46/CE sono stati modificati dalla direttiva sopraccitata ai fini dell'adattamento al progresso tecnico. Poiché tali allegati sono già stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 1060/2008 della Commissione, del 7 ottobre 2008,

che sostituisce gli allegati I, III, IV, VI, VII, XI e XV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ⁽⁴⁾ e modificati da diversi regolamenti, anche le loro modifiche successive avrebbero dovuto essere l'oggetto di un regolamento. È pertanto opportuno, nell'interesse della chiarezza del diritto, correggere la direttiva 2010/19/UE.

- (2) L'articolo 2 della direttiva 2010/19/UE va dunque soppresso.
- (3) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della direttiva 2010/19/UE è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2011.

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 72 del 20.3.2010, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 103 del 23.4.1991, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 31.10.2008, pag. 1.